



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 14/82 del 22.5.2024

Direttive di attuazione relative agli aiuti agli allevatori ovini per acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al libro genealogico, annualità 2024-2025.

1. Requisiti di ammissibilità

Beneficiari. I beneficiari dell'aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Anagrafe regionale delle imprese agricole.

Riproduttori ovini. Sono ammissibili all'aiuto gli acquisti di riproduttori ovini maschi:

- appartenenti alle seguenti razze: Nera di Arbus e pecora di Razza sarda;
- iscritti al Libro genealogico (conservazione o selezione) detenuto dall'ente selezionatore (AssoNaPa);
- di genotipo omozigote resistente alla scrapie (ARR/ARR);
- iscritti alla Banca dati nazionale di Teramo (BDN);
- di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.

Il riproduttore dovrà permanere nell'allevamento acquirente per un minimo di 3 anni.

L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore e non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice allevamento ASL oppure compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale, da parentele sino al secondo grado o, infine, tra soggetti giuridici e altri soggetti che figurino nella compagine societaria del venditore/acquirente.

Requisiti dell'allevamento. La soglia minima per accedere agli aiuti è pari a 20 capi femmine per la Nera di Arbus e 40 capi femmine per la Razza sarda (così come da registro presente nella Banca dati nazionale di Teramo). È concesso un massimo di acquisti pari a 7 riproduttori maschi per allevatore (azienda) ovvero 1 ogni 20 femmine per la Nera di Arbus e 1 ogni 40 femmine per la Pecora sarda.

2. Intensità dell'aiuto e spesa massima ammissibile

L'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile per l'acquisto dei riproduttori, aumentata al 50% per i giovani agricoltori e per i beneficiari i cui allevamenti sono localizzati nelle zone montane e svantaggiate.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Qualora ricorrano entrambe le condizioni, giovane agricoltore e allevamento in zone montane e svantaggiate, l'intensità dell'aiuto è del 60% della spesa ammissibile.

Non sarà applicata nessuna soglia per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in agricoltura.

La spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi di "Pecora sarda" è stata parametrata secondo i prezzi medi nazionali ISMEA sulla piazza di Oristano anno 2023. Per i riproduttori maschi della "Nera di Arbus", non presente sul portale ISMEA, sono state effettuate apposite ricerche presso gli allevatori regionali:

		6-12 mesi (euro)	12-24 mesi (euro)	24-36 mesi (euro)
Agnelli/Arieti	Sarda	900	1.400	2.250
Agnelli/Arieti	Nera di Arbus	500	1.000	1.200

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, la fattura quietanzata dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dall'Ente selezionatore riconosciuto che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo libro genealogico o registro anagrafico di razza, l'età e il certificato genetico attestante l'omozigosi di resistenza alla scrapie (ARR/ARR).

I pagamenti devono essere effettuati tutti con bonifico bancario o altro metodo tracciabile.

3. Modalità e criteri di erogazione degli aiuti

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto l'Agenzia LAORE Sardegna predispone un apposito bando, ne gestisce la pubblicazione e elabora la modulistica a supporto delle domande; gestisce l'istruttoria delle domande e evade le richieste dei beneficiari in base all'ordine cronologico-protocollare.

L'aiuto verrà erogato, fino ad esaurimento del fondo stanziato, in forma di rimborso previa verifica dei requisiti di ammissibilità e in presenza delle fatture che attestino l'acquisto dei riproduttori.

Il rimborso delle spese sostenute, sarà subordinato al rispetto dei massimali fissati dal Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti "de minimis" nel settore agricolo e in conformità a quanto previsto dal decreto assessoriale del 28 agosto 2020, n. 3128/DecA/30.

Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a ciascuna "impresa unica", come definito dall'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) 1408/2013, non può superare il limite di euro 25.000 nell'arco di tre



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti).

L'Agenzia regionale LAORE Sardegna erogherà gli aiuti sino a concorrenza della capienza, per ciascuna annualità contabile, del proprio capitolo di spesa delle somme che saranno trasferite.